

**CONTROLLO**

---

***Accettazione dell'incarico di sindaco di società in crisi – valutazioni preliminari***

di Luca Dal Prato

Nei mesi di aprile e maggio può capitare che le **assemblee** convocate per l'approvazione di bilancio siano chiamate a **nominare o rinnovare l'organo di controllo**, sia esso collegio sindacale o sindaco unico. In questi casi si potrebbe tuttavia verificare la **particolare circostanza** in cui una **società, obbligata** a nominare o rinnovare **l'organo di controllo**, pur difettando del requisito di **continuità aziendale**, sia al contempo caratterizzata da **circostanze idonee** a far propendere, nel breve periodo, al **recupero** della continuità aziendale.

In questo caso, nel momento che precede la nomina, il candidato sindaco sarà tenuto ad attivarsi con particolare attenzione per valutare la **rischiosità dell'incarico** e la capacità di **svolgere diligentemente** il proprio lavoro, in relazione alla dimensione e organizzazione del proprio studio, all'ampiezza dell'incarico di controllo e alla dimensione della **società controllata**.

Sotto questo profilo, infatti, considerato che il **codice civile nulla dispone** in merito alle attività di **valutazione** che il collegio sindacale deve porre in essere prima della **nomina** o dell'accettazione, **può essere utile** fare riferimento alle attività preliminari previste per l'accettazione dell'incarico di revisione legale dei conti, con particolare riferimento all'**articolo 10 del DLgs. 39/2010** “Indipendenza e obiettività”, al **Principio di revisione internazionale (ISA) 220** e, anche, alle **Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**, pubblicate nel febbraio 2012 dal CNDCEC.

Considerato che la **giurisprudenza** che si sta **consolidando in questi anni** riconosce ai sindaci ruoli e **responsabilità sempre più estese**, è **opportuno** che i sindaci, **già nella fase di candidatura**, svolgano un'accurata **analisi** sulla società e **formalizzino** quanto svolto in appositi **documenti**, con particolare riferimento alle prospettive di **continuità economica della società**.

Per questo motivo, laddove il candidato sindaco ravvisi un rischio di **crisi aziendale**, dovranno essere **utilizzati indicatori** che possano individuare eventuali criticità, come le **tempistiche di pagamento** dei fornitori e di **incasso** dai creditori, i **rapporti** con le **banche**, le **cause legali** in corso da parte di creditori, oppure i **pagamenti** del personale **dipendente** e i relativi **licenziamenti**. Se da questi indicatori emerge una situazione di squilibrio, è opportuno che il candidato sindaco si attivi per comprendere, anche attraverso colloqui con il management, se

si tratta di una **fase transitoria** e non funzionale, come una momentanea situazione di scarsa produzione di reddito o, diversamente se si tratta di una situazione tale da **compromettere**, in futuro, il **regolare soddisfacimento** delle **obbligazioni** sociali con normali mezzi di pagamento.

Determinante, in questi casi, può risultare **l'analisi del risultato civilistico** dell'esercizio, da raffrontare anche con quello **fiscale**.

Non è infatti da escludere che questi due valori abbiano **segni opposti** e che, ad **utili di bilancio** piuttosto esigui, corrispondano **perdite fiscali** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-decies del Decreto Legge 138/2011 potrebbero far scattare la disciplina delle **società di comodo**, con pesanti **aggravii finanziari** per la società.

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge 138/2011 infatti, se nel triennio precedente al periodo d'imposta di riferimento si sono verificate queste condizioni alternative:

- per tre periodi consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale;
- per due anni hanno dichiarato una perdita fiscale e nel terzo un reddito inferiore a quello minimo,

l'**IRES** è dovuta con una **maggiorazione** dell'aliquota del 10,5%, per un totale del **38%**. Laddove questa situazione si sia già verificata o si possa concretizzare nel breve periodo, è opportuno valutare la sussistenza dei requisiti di continuità aziendale e le eventuali **cause disapplicative** della disciplina delle società non operative, anche attraverso la presentazione di un **interpello**, per non aggravare ulteriormente una situazione di crisi aziendale che potrebbe diventare irreversibile.

Se, invece, il bilancio della società presentasse già risultati negativi, il candidato sindaco dovrebbe valutare se il **patrimonio netto** sarà sufficientemente **consistente** a far fronte a future **perdite** di capitale, tenendo in considerazione quanto disposto dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, per le società per azioni e dagli articoli 2482-bis e 2482-ter per le **società a responsabilità limitata**, i quali richiamano specifici interventi dell'assemblea, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

In particolare, l'art. **2482-ter** c.c. prevede che "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società". Se, quindi, la perdita non viene ridotta a meno di 1/3, l'assemblea che approverà il bilancio sarà chiamata a deliberare i necessari interventi da intraprendere, tra cui **trasformare** la società **in altra forma giuridica**.

**Tuttavia**, è opportuno che i sindaci tengano in considerazione il recente **orientamento** contenuto nello [\*\*Studio del Notariato n. 892-2013\*\*](#) che affronta, tra l'altro, il rapporto che si crea fra:

1. la nuova disciplina del capitale sociale delle SRL, dopo le **modifiche** dell'articolo **2463 del Codice civile** - come introdotte dal DL 76/2013, e
2. la disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad 1/3 contenuta all'articolo 2482-ter del Codice civile.

Secondo lo Studio del Notariato, le società che hanno un capitale pari o superiore a 10.000 Euro e che registrano perdite che obbligano a convocare l'assemblea dei soci per i necessari interventi, **potrebbero non ripristinare il capitale** originario ma limitarsi ad aggiornare il suo valore a quello risultante a seguito della riduzione per la perdita d'esercizio. Ad esempio, se ora il **capitale sociale** di una SRL può essere come **minimo di 1 Euro**, i soci di una **SRL con capitale sociale di 10.000 Euro** ed una **perdita di 6.000 Euro**, potrebbero decidere di abbattere il capitale sociale per la copertura della perdita d'esercizio da 10.000 a 4.000 Euro e, anziché ricostituirlo nella misura di almeno i precedenti 10.000 Euro, potrebbero decidere di **modificare lo Statuto** della società fissando la misura del **capitale sociale** proprio nei residui **4.000 Euro**. Il tutto nel rispetto di quanto disposto anche dai successivi **commi 4 e 5 dell'articolo 2463** del Codice civile (in merito si veda il precedente intervento di F. Landuzzi "[Perdite e capitale sociale nelle SRL: possibile ripartire con 1 Euro](#)" in Euroconference news del 3 marzo 2014).

In conclusione, nel caso di società in crisi, il candidato sindaco sarà chiamato a svolgere un'approfondita analisi della società già nella fase di **accettazione** dell'incarico e, nel caso in cui accetti la propria nomina, il proprio ruolo **non** potrà limitarsi alle **formali verifiche contabili**, **ma** dovrà essere ampliato a tutta **la gestione sociale**, con particolare riferimento al contenuto della gestione e al corretto operato delle figure in posizione apicale, quindi non soltanto degli amministratori ma anche di altre figure come i dirigenti della società, concentrando la sua **attenzione** anche su **operazioni** che potrebbero **dissimulare la perdita di capitale**.